



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 29 che prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri può avvalersi di consulenti e costituire comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il proprio decreto in data 1 ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 aprile 2013, con il quale il Sen. Prof. Gaetano Quagliariello è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il proprio decreto in pari data, con il quale allo stesso è stato conferito l'incarico di Ministro per le riforme costituzionali;

CONSIDERATI gli impegni in materia riforme costituzionali assunti dal Governo in sede di dichiarazioni programmatiche;

VALUTATI gli impegni contenuti negli atti di indirizzo in materia di riforme istituzionali approvati dalle Camere il 29 maggio 2013;

RILEVATA l'esigenza di avvalersi di una Commissione di esperti e di un comitato di redazione per l'elaborazione di proposte di riforma costituzionale e della connessa legislazione in materia elettorale;

DECRETA

Articolo 1

(Commissione per le riforme costituzionali)

1. È istituita, ai sensi dell'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, una Commissione con il compito di formulare proposte di revisione della Parte Seconda della Costituzione, Titoli I, II, III e V, con riferimento alle materie della forma di Stato, della forma di Governo, dell'assetto bicamerale del Parlamento e delle norme connesse alle predette materie, nonché di riforma della legislazione ordinaria conseguente, con particolare riferimento alla normativa elettorale.
2. La Commissione è presieduta dal Ministro per le riforme costituzionali.
3. La Commissione è composta dai seguenti membri:
 - Professor Michele Ainis;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- Professor Augusto Barbera;
 - Professor Beniamino Caravita di Toritto;
 - Professoressa Lorenza Carlassare;
 - Professoressa Ginevra Cerrina Feroni;
 - Professoressa Elisabetta Catelani;
 - Professor Stefano Ceccanti;
 - Professor Enzo Cheli;
 - Professor Mario Chiti;
 - Professor Pietro Ciarlo;
 - Professor Francesco Clementi;
 - Professor Francesco D'Onofrio;
 - Professor Giuseppe de Vergottini;
 - Professor Giuseppe Di Federico;
 - Professor Mario Dogliani;
 - Professor Giandomenico Falcon;
 - Presidente Franco Frattini;
 - Professoressa Maria Cristina Grisolia;
 - Professor Massimo Luciani;
 - Professor Stefano Mannoni;
 - Professor Cesare Mirabelli;
 - Professoressa Anna Moscarini;
 - Professoressa Ida Nicotra;
 - Professor Marco Olivetti;
 - Professor Valerio Onida;
 - Professor Angelo Panebianco;
 - Professor Giovanni Pitruzzella;
 - Professoressa Anna Maria Poggi;
 - Professoressa Carmela Salazar;
 - Professor Guido Tabellini;
 - Professoressa Nadia Urbinati;
 - Professor Luciano Vandelli;
 - Professor Luciano Violante;
 - Professoressa Lorenza Violini;
 - Professor Nicolò Zanon.
4. Ai membri della Commissione non spetta alcun compenso; ad eccezione del rimborso delle spese di viaggio nei limiti previsti dalla normativa vigente per i dirigenti dell'amministrazione.
 5. In caso di assenza o impedimento il Presidente può designare un suo delegato con l'incarico di esercitare provvisoriamente le sue funzioni.
 6. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte dal Capo del Dipartimento per le riforme istituzionali.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Articolo 2 (*Compiti del Presidente*)

1. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza della Commissione e ne coordina e promuove le attività;
- b) fissa il calendario dei lavori, l'ordine del giorno e convoca le riunioni della Commissione;
- c) cura i rapporti con gli organi istituzionali interessati all'attività della Commissione;
- d) ha facoltà di promuovere consultazioni, anche aperte al pubblico e con l'utilizzo di strumenti telematici, sulle materie di competenza della Commissione;
- e) cura la diffusione delle informazioni relative all'attività svolta dalla Commissione.

Articolo 3 (*Organizzazione dei lavori e Relazione finale*)

1. Entro il 15 ottobre 2013 la Commissione approva una relazione finale che da conto dell'esito dei suoi lavori ed illustra le proposte formulate. Nei successivi 30 giorni, il Presidente della Commissione riferisce al Parlamento.
2. Le deliberazioni della Commissione sono validamente assunte con la presenza della maggioranza dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Alle riunioni della Commissione partecipano i componenti del Comitato di cui all'articolo 4.
4. Le votazioni avvengono a scrutinio palese per alzata di mano.
5. Delle riunioni della Commissione si redige apposito verbale.
6. La Commissione può invitare a partecipare ai suoi lavori i presidenti degli organi costituzionali ed a rilevanza costituzionale ed i presidenti delle supreme magistrature ordinarie ed amministrative.
7. La Commissione, su proposta del Presidente, può stabilire ulteriori regole per il suo funzionamento.

Articolo 4 (*Comitato per la redazione delle proposte di riforma*)

1. È istituito un Comitato per la redazione, sulla base delle indicazioni formulate dalla Commissione, delle proposte di riforma per ciascuno degli ambiti di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Il Comitato, presieduto dal Ministro per le riforme costituzionali o da un suo delegato, è composto da:
 - Professoressa Giuditta Brunelli;
 - Professoressa Anna Chimenti;
 - Professor Tommaso Frosini;
 - Professor Vincenzo Lippolis;
 - Professor Nicola Lupo;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- Professor Cesare Pinelli;
 - Consigliere Claudio Tucciarelli.
3. La Commissione esamina le proposte del Comitato ed apporta le eventuali modificazioni.
 4. Ai membri del Comitato non spetta alcun compenso, ad eccezione del rimborso delle spese di viaggio nei limiti previsti dalla normativa vigente per i dirigenti dell'amministrazione.

Articolo 5 (Supporto tecnico e organizzativo)

1. Il supporto tecnico, documentale e organizzativo per l'espletamento delle attività della Commissione e del Comitato è assicurato da apposita Struttura di missione istituita con proprio decreto in pari data.

Articolo 6 (Oneri)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto gravano sugli appositi capitoli della Struttura di missione di cui all'articolo 5.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 11 giugno 2013

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI